

- Dlgs 163/2006 art. 36;
- D.P.R. 34/2000 art. 20;
- D.P.R. 554/99 art. 97



Il consorzio stabile è formato da almeno **tre imprese** che abbiano deliberato di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici con autonoma struttura di impresa per **almeno cinque anni**

Le consorziate sono **solidalmente responsabili** nei confronti della stazione appaltante



Consorzi stabili – forma (determinazione AVCP n. 11/2004)

- devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, **non** sono da considerarsi **consorzi stabili** quelli costituiti in forme diverse da quella dei **consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articolo da 2602 a 2620 del codice civile** quale ad esempio la società cooperativa consortile;
- possono essere costituiti anche nelle forme delle **società lucrative** di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile – e cioè delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice, delle società per azioni, in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata – **aventi, però, come oggetto sociale lo scopo consortile** (articolo 2615-ter del codice civile);



Consorzi stabili – forma (determinazione AVCP n. 11/2004)

- devono essere costituiti con contratto in forma pubblica;
- devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione **consorzio stabile**;
- devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l'indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.
- devono avere come scopo sociale **esclusivamente** quello di **operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici** e, pertanto, l'oggetto sociale non può prevedere l'estensione ad ulteriori attività, fermo restando che può essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che sia, però, strumentale al conseguimento di quello che la legge prescrive come scopo istituzionale;



SOA RINA Organismo di Attestazione

Consorzi stabili – forma (determinazione AVCP n. 11/2004)

- devono essere costituiti da soggetti **tutti** in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA;
- possono essere costituiti **esclusivamente** da imprese individuali, da imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e, quindi, **non** possono far parte del **consorzio stabile** né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, né i consorzi di imprese artigiane, né i consorzi stabili e né i soggetti abilitati, ai sensi dell'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici



Consorzi stabili – il sistema di qualificazione

Il consorzio si attesta per la somma delle qualificazioni delle consorziate in ciascuna categoria.

Qualora tale importo non corrisponda ad un limite di classifica previsto, l'attestazione è rilasciata per la classifica superiore se la somma è pari o superiore alla metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Esempio:

Somma delle attestazioni delle consorziate in OG1 pari a € 3.873.425 = attestazione alla V classifica (€ 5.164.569)



SOA RINA Organismo di Attestazione

Consorzi stabili – il sistema di qualificazione

La classifica illimitata (oltre 40 miliardi)

Condizione aggiuntiva

-almeno un'impresa in possesso della illimitata

Oppure

- un impresa in possesso della VII° classifica e due della V o superiore

Oppure

-tre imprese in possesso della VI° classifica



SOA RINA

Consorzi stabili – criteri di qualificazione

- la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione è di cinque anni con l'obbligo di verifica triennale;
- l'attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di *scadenza intermedia*, qualora precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di data precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione;
- nel caso che l'attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l'adeguamento della propria attestazione;



Consorzi stabili – criteri di qualificazione

- Il requisito del possesso della certificazione del sistema di qualità può essere soddisfatta attraverso la certificazione posseduta da una delle consorziate
- Per conseguire l'attestazione per la costruzione e progettazione è sufficiente che il requisito sia posseduto da una delle consorziate
- Il consorzio stabile deve avere un proprio direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 del DPR 34/2000, distinto dai direttori tecnici delle consorziate (vige l'unicità d'incarico)
- L'attestazione rilasciata al consorzio stabile deve riportare l'indicazione delle imprese partecipanti;
- L'attestazione rilasciata all'impresa che partecipa al consorzio stabile deve riportare il nome del consorzio e delle altre imprese partecipanti;



Consorzi stabili – partecipazione alle gare

-In sede di gara la somma della cifra di affari maturata nei 5 anni precedenti è inoltre incrementata figurativamente per percentuali del 20% nell'ultimo anno, 15% nel penultimo e così via

*-il divieto di partecipazione del consorzio e dei consorziati, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare; **interpretazione superata dalla giurisprudenza***

*-non è consentito ad un consorziato che abbia partecipato alla medesima gara che si è aggiudicato il consorzio di cui fa parte, divenire successivamente assegnatario dell'esecuzione dei relativi lavori; **interpretazione superata dalla giurisprudenza***

-è da ritenersi inammissibile che un'impresa divenuta socia del consorzio solo in epoca successiva all'espletamento di una gara possa poi eseguire i lavori aggiudicati al consorzio;



Consorzi stabili - partecipazione alle gare

- è da ritenersi inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato
- deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato;
- è da ritenersi esclusa la possibilità che i consorzi stabili concorrano in raggruppamento con un proprio consorziato;
- non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio;



Consorzi stabili – interpretazioni e giurisprudenza

Merloni quater

Art. 12 c. 5: “è vietata la partecipazione alla stessa gara del Consorzio stabile e dei consorziati”

Art. 13 c. 4 i consorzi di cui all’art. 10 c. 1 lett. b (di cooperative e artigiani) e **lett. c (consorzi stabili)** devono indicare in offerta i consorziati per cui concorrono, i quali non possono partecipare in nessuna altra forma alla stessa gara.

L’interpretazione dell’AV (e alcune pronunce dei T.A.R) ritenevano prevalente la formula dell’art.13, per cui era considerato ammissibile per un consorziato di consorzio stabile, non indicato nell’offerta, partecipare alla medesima gara.



Consorzi stabili – interpretazioni e giurisprudenza

Sentenza CdS sez. V n. 1529 del 24/3/2006: “un’impresa consorziata non può mai partecipare ad una gara nella quale concorra il consorzio...”

Dlgs 163/2006 del 12/4/2006

Art. 12 c. 5: “è vietata la partecipazione alla stessa gara del Consorzio stabile e dei consorziati”

Art. 13 c. 4 i consorzi di cui all’art. 10 c. 1 lett. b (di cooperative e artigiani) devono indicare in offerta i consorziati per cui concorrono, i quali non possono partecipare in nessuna altra forma alla stessa gara.

Attualmente, pertanto in base alla sentenza del C.d.S e della modifica attuata nel codice degli appalti, è consolidato che l’impresa non possa partecipare alla stessa gara unitamente al consorzio. Tuttavia...



Consorzi stabili - interpretazioni e giurisprudenza

.....il TAR Lombardia con sentenza n. 1588 del 13/5/2008 ha ritenuto fondati i rilievi della consorziata esclusa da una gara cui ha partecipato anche il consorzio stabile di cui fa parte;

.....la questione è stata sottoposta alla CGE, che dovrà pronunciarsi circa l'eventuale contrasto tra norma nazionale e comunitaria

.....in ogni caso, ad oggi, il consorzio stabile risulta penalizzato rispetto alle altre forme consortili (di artigiani e cooperative) i cui consorziati, non indicati nell'offerta, possono partecipare liberamente alle gare cui partecipa il consorzio cui appartengono.

